



TRIBUNALE DI CASSINO

Il Giudice Designato

letto il ricorso depositato il 26.04.2024 e le integrazioni e i chiarimenti da Silvestri Enzo (C.F. SLVNZE76H01F839F), residente in Cassino (FR), Via S. Angelo, s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ciaraldi (CRLGLC77R01I838P);

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte del mancato pagamento di tributi riferibili all'esercizio di attività imprenditoriale quale titolare di ditta individuale cessata nell'anno 2014, che ammontano a circa euro 175.000,00. mentre si propone il pagamento di una somma pari al 20% dell'importo in rate mensili di euro 300,00 con conservazione della casa di abitazione (oggetto di esecuzione). SI offre il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione, l'80 % del credito in privilegio immobiliare per un importo pari ad € 88.393,27, in 140 rate mensili di importo crescente da € 400,00 ad € 900,00 in un tempo simile al piano di ammortamento del mutuo originario che scadeva a fine 2034; il 20 % dei crediti chirografari;

rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sia pure in modo da rendere assai difficoltosa la consultazione poiché i numerosi allegati sono privi di nome significativo e manca anche un indice numerato;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

letto l'art 69 CCII e in particolare il primo comma "Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Mentre solo al 2° comma "I creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta". Dunque l'atteggiamento colposo degli istituti bancari e delle società finanziarie nell'erogare credito in violazione delle regole di merito creditizio non può da solo far ritenere esenti da colpa anche grave il soggetto che chiede continuamente nuovi finanziamenti senza ragionevole prospettiva di adempimento e senza necessità impellenti; la norma impone infatti in primo luogo l'esame dell'atteggiamento soggettivo del richiedente e solo ove questo abbia avuto positiva valutazione si preoccupa di limitare la tutela per il creditore in colpa;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;



considerato che possono ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura sia pure dovendosi evidenziare una certa noncuranza nei confronti del debito erariale;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

considerato che il patrimonio di parte ricorrente è costituito dalla casa di abitazione del valore allegato di circa euro 110000,00, da tre motociclette, di cui due non marcianti e da uno stipendio per un importo mensile di euro 1.600,00 e di una somma mensile di euro 150 derivante da un pignoramento presso terzi; preso atto della dichiarazione dell'OCC circa il vantaggio della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria,

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;
2. ordina all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;
3. invita i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;
5. ordina all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;
6. dispone il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;



7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente e all'OCC.

Cassino, 17-06-2024

Il G.D. Maria Rosaria Ciuffi

